

UNIVERSITA' TELEMATICA DEGLI STUDI IUL REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sede)

- 1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane.
- 2. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede IUL di Firenze, in via Buonarroti 10.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

- 1. Il Dipartimento è la struttura preposta alla promozione e all'organizzazione delle attività di ricerca.
- 2. Il Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
 - promuove e coordina l'attività di ricerca e culturale;
 - organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
 - gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provente acquisito a titolo oneroso o gratuito;
 - esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

- 1. Il Dipartimento programma e organizza le attività di ricerca in base agli obiettivi perseguiti, alle risorse disponibili, ai risultati attesi.
- 2. Il Dipartimento accompagna la realizzazione dei progetti di ricerca mediante azioni di monitoraggio, di procedure di autovalutazione e di valutazione, favorendo e incentivando lo svolgimento di ricerche di carattere anche multi e interdisciplinare, nonché la partecipazione dei Gruppi di ricerca a programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali.

Articolo 4 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio di Dipartimento.

Articolo 5 (Il Direttore)

Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore dura in carica 3 anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a. presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b. propone gli orientamenti generali di ricerca e di didattica;
- c. sovrintende al funzionamento del dipartimento;
- d. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento;
- e. è membro di diritto del Senato Accademico;
- f. mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.

Inoltre:

1. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;

- 2. sovraintende all'attività di ricerca assicurando l'espletamento delle procedure
- 3. relative alla valutazione;
- 4. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

Articolo 6 (Consiglio di Dipartimento)

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede, da Professori e Ricercatori afferenti, da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività di Dipartimento. In Particolare:
 - a. delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca;
 - formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio di Amministrazione;
 - c. approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;
 - d. approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - e. detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
 - f. avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;
 - g. adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 (Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno 5 giorni prima della seduta.
- 2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
- 3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
- 4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
- 5. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno.
- 6. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.

- 7. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
- 8. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
- 9. Il verbale delle sedute del Consiglio entro le 2 sedute successive.
- 10. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento.

Articolo 8 (Validità delle sedute)

- 1. Alle sedute del Consiglio Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
- 2. Sono valide le sedute realizzate in video conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone:
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
- 3. Alle sedute del Consiglio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Direttore dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
- 4. Il Direttore può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli di Dipartimento aperti a persone estranee al corpo docente per discutere problemi che interessino il Dipartimento. In questi casi, di cui pure è redatto verbale, non sono previste né votazioni né delibere.

Articolo 9 (Gruppi di ricerca: delibera istitutiva)

- 1. Per ciascun progetto di ricerca approvato dal Dipartimento, è prevista l'istituzione di un Gruppo di ricerca. L'istituzione di Gruppi di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e/o ricercatori interessati.
- 2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - *a)* la denominazione del Gruppo di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del coordinatore scientifico;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
- 3. La delibera istitutiva prevede che il responsabile scientifico presenti ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente e che il progetto sia sottoposto alle attività di monitoraggio e valutazione da parte del Dipartimento.

Articolo 10 (Gruppi di ricerca: numerosità dei componenti)

- 1. I Gruppi di ricerca sono di norma composti da un minimo di tre tra professori e ricercatori, e in ogni caso da non meno di due.
- 2. Ulteriori afferenze ad un Gruppo di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

Articolo 11 (Ammissibilità dei progetti)

1. Docenti e ricercatori possono proporre al Dipartimento nuovi progetti di ricerca, sia rispondendo agli appositi bandi per la ripartizione delle risorse finanziarie per la ricerca, sia di propria iniziativa

in ogni momento dell'Anno Accademico. In questo secondo caso le richieste di finanziamento saranno considerate solo a fronte di un'eventuale disponibilità finanziaria residua.

- 2. In entrambi i casi i proponenti dovranno presentare un progetto dettagliato e l'apposita scheda di sintesi proposta dal Dipartimento (Allegato A). Il Direttore potrà all'occorrenza, con colloqui o richieste di documentazione integrativa, acquisire ulteriori notizie sul progetto.
- 3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base della documentazione acquisita, valuta le proposte di progetto sulla base dei seguenti criteri:
 - Qualità scientifica del responsabile del progetto, considerando il suo CV con particolare riferimento alla responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi; alle pubblicazioni e all'attività scientifica degli ultimi tre anni
 - 2. **Qualità scientifica del Gruppo**, considerando i CV con particolare riferimento alle pubblicazioni e all'attività scientifica degli ultimi tre anni.
 - 3. La validità scientifica della proposta di progetto, considerando fra l'altro:
 - a. innovatività;
 - b. rigore metodologico;
 - c. coerenza rispetto al Piano annuale della ricerca e al Piano Strategico Triennale.
 - d. coerenza rispetto al panorama della ricerca nazionale ed internazionale;
 - e. fattibilità del progetto e congruità del piano finanziario.
 - 4. Aspetti economici, considerando: gli impegni di spesa, la congruità della richiesta finanziaria, la capacità di spesa dimostrate dai proponenti in occasione di finanziamenti precedenti

Articolo 12. (Tipologia di progetti)

I progetti di ricerca vengono classificati in 4 tipologie principali:

- Progetti promossi, organizzati e finanziati dal Dipartimento, che mirano a sviluppare le priorità strategiche contenute nel Piano Strategico Triennale e nel Piano annuale della Ricerca;
- 2. Progetti proposti al dipartimento da professori e ricercatori, sia rispondendo ai bandi interni sia autonomamente;
- 3. Progetti derivanti da accordi, convenzioni o contratti in essere tra l'Ateneo e uno o più soggetti pubblici o privati, in ambito nazionale, europeo o internazionale;
- 4. Progetti finanziati in base a Programmi in ambito comunitario a cui l'Ateneo partecipa come capofila o come partner.

Articolo 13. (Monitoraggio)

Il Dipartimento mette in atto periodiche azioni di monitoraggio di tutti i progetti in corso, acquisendo notizie sullo stato di avanzamento, sui prodotti realizzati, sulle iniziative messe in atto per la condivisione e la pubblicizzazione dei percorsi di ricerca, anche avvalendosi dell'operato di ricercatori incaricati dal Direttore.

Le sintesi dei rapporti di monitoraggio confluiscono nella relazione annuale sulle attività di ricerca.

Articolo 14. (Autovalutazione e Valutazione)

Il Dipartimento promuove, fornendo appositi strumenti, i percorsi di autovalutazione dei progetti da parte dei gruppi di ricerca e mette in atto la valutazione degli esiti dei progetti sia in termini di qualità e di efficacia sia in termini di *customer satisfaction* e di impatto.

Articolo 15. (Condivisione e pubblicizzazione delle attività di ricerca)

Il Dipartimento promuove e cura la pubblicizzazione dei percorsi di ricerca con:

- 1. pubblicazioni scientifiche cartacee e elettroniche;
- 2. promozione della partecipazione dei Gruppi di ricerca a eventi e convegni;
- 3. organizzazione di eventi e convegni legati ai temi della ricerca.

Art. 16 - Modifiche del Regolamento di Dipartimento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate dal Consiglio di Dipartimento e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente.